

- (5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CCSBT per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione della CCSBT saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 <sup>(4)</sup> e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio <sup>(5)</sup>, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>.
- (7) La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CCSBT è attualmente stabilita dalla decisione del Consiglio, del 12 giugno 2014, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della CCSBT. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che riguarderebbe il periodo 2019-2023.
- (8) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona di distribuzione del tonno rosso del sud e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della CCSBT, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) è riportata nell'allegato I.

#### Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della commissione allargata della CCSBT avviene in conformità dell'allegato II.

#### Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della commissione allargata della CCSBT nel 2024.

#### Articolo 4

La decisione del Consiglio del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) è abrogata.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

